



# COMUNE DI ONANI'

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 27/05/2019

**OGGETTO: Prescrizioni regionali antincendi. Aggiornamento 2019. Affidamento alla Compagnia Barracellare del servizio di sfalcio e di vigilanza antincendio**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Maggio alle ore 20:00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.

All'appello nominale risulta:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	MICHELANGELI CLARA	SI
VICE SINDACO	CARZEDDA CLAUDIO	SI
ASSESSORE	DAGA FABIO	--

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- **RICHIAMATA** la legge 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, volta "alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita il quale costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/11 del 9 maggio 2017 con la quale sono state approvate le prescrizioni regionali antincendi 2017 con validità triennale 2017/2019;
- **VISTE** le “*Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019. Aggiornamento 2019*” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 3 maggio.2019;
- **CONSIDERATO** che lo stato di elevato rischio di incendio boschivo decorre dal 1° giugno al 31 ottobre;
- **RICHIAMATO** l’art. 8 (Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali) delle “*Prescrizioni Regionali Antincendio 2017 – 2019 Aggiornamento 2019*”;
- **RICHIAMATI** gli art. 12 e 13 delle succitate prescrizioni, con cui si dispongono le *Norme di Prevenzione (Terreni e fabbricati – Strade e pertinenze)* degli incendi boschivi il quale impongono a privati ed enti pubblici il taglio del fieno, erba, cespugli e sterpi e alla rimozione dei residui lungo le viabilità interne degli abitati ed in quelle esterne a maggior rischio;
- **RILEVATO** che occorre provvedere, nell’ambito del servizio di prevenzione degli incendi, allo sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all’interno di aree di pertinenza Comunale;
- **CONSIDERATO** che questo Comune ha invitato la Compagnia barracellare ad eseguire il servizio di vigilanza antincendio, compreso il servizio di sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all’interno di aree di pertinenza Comunale, anche in forza dell’art. 2 della L.R. 25/88, comma 3, lett. e), il quale individua tra le funzioni proprie della Compagnia barracellare “la prevenzione e repressione degli incendi”;
- **ACQUISITA** la disponibilità da parte della locale Compagnia barracellare ad occuparsi con mezzi propri del servizio in oggetto;
- **DATO** atto che si intende riconoscere alla suddetta Compagnia barracellare, a titolo di rimborso spese sui costi sostenuti, una somma forfettaria pari ad € 28.246,85;
- **VISTO** lo schema di convenzione disciplinante le modalità di espletamento degli interventi sopra descritti, da stipulare con il Capitano della Compagnia barracellare;
- **RITENUTO**, pertanto, in merito a quanto sopra espresso, di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Onani e la Compagnia Barracellare per la disciplina

dei reciproci rapporti sugli interventi di cui sopra;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

#### UNANIME DELIBERA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** affidare, alla compagnia barracellare, nell'ambito del servizio di prevenzione degli incendi, la vigilanza antincendio e lo sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all'interno di aree di pertinenza Comunale;
- **DI** approvare la schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Onani e la Compagnia barracellare per la disciplina dei reciproci rapporti in ordine agli interventi di cui sopra;
- **DI** allegare, così come allega, lo schema di convenzione come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** dare atto che la somma prevista quale rimborso forfettario spettante alla predetta Compagnia barracellare verrà erogata nei termini previsti dalla precitata bozza di convenzione;
- **DI** far fronte alla spesa di € 28.246,85 con imputazione su apposito capitolo del bilancio 2019;
- **DI** dare atto che alla stipula della convenzione provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile dell'area Tecnica;
- **DI** dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, per l'urgenza di darvi esecuzione.

Il Presidente

SINDACO MICHELANGELI CLARA

Il Segretario Generale

FALCHI GIANFRANCO